



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 69 del 07/06/2004**

LEGGE REGIONALE 1 giugno 2004, n. 9

"Riclassificazione dei parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice - Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia)".

IL CONSIGLIO REGIONALE  
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. L'articolo 27 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), è sostituito dal seguente:

"Art. 27 (Parchi naturali di Porto Selvaggio e Lama Balice)

1. Vengono confermati parchi naturali regionali di cui all'articolo 2, lettera a), il parco naturale attrezzato di Porto Selvaggio, istituito con legge regionale 24 marzo 1980, n.21, nonché il parco naturale in località Lama Balice del comune di Bari, istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale 14 luglio 1992, n. 352."

Art. 2

1. I parchi naturali regionali di Porto Selvaggio del comune di Nardò e Lama Balice del comune di Bari sono soggetti alle norme di cui all'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e alla l.r. 19/1997. I termini previsti dall'articolo 6 della l.r. 19/1997 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sino all'esaurimento delle procedure previste dall'articolo 6 della l.r. 19/1997, la gestione provvisoria

dei parchi naturali di interesse regionale di Porto Selvaggio e Lama Balice sono affidati rispettivamente al Sindaco di Nardò e al Sindaco di Bari. La vigilanza sulla gestione è affidata all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 19/1997.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 1 giugno 2004

FITTO

NOTE alla Legge Regionale 1 giugno 2004, n. 9

Il testo della Legge viene pubblicata con l'aggiunta delle note redatte dall'Ufficio Legislativo della Giunta Regionale - Servizio Documentazione Informazione Studi e Ricerche - in attuazione della L.R. 13/94, nonché dell'art.12 del Regolamento Interno della Giunta Regionale adottato con deliberazione n. 726/93, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è fatto rinvio. Le note non costituiscono testo ufficiale della legge regionale.

Note all'art. 1

La Legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 recante "Norme per l'istituzione e la gestione della aree naturali protette nella Regione Puglia" è pubblicata nel BUR n. 84 del 30/07/97.

La legge regionale 24/03/1980 n. 21 recante "modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 50 del 7/6/75 ed istituzione del "parco naturale attrezzato porto selvaggio" - torre uluzzi" è pubblicata nel b.u.r. 02/04/1980 n. 24.

Note all'art. 2

La Legge 6 dicembre 1991, n. 394 recante "Legge quadro sulle aree protette" è pubblicata nel Suppl, ordinaria alla Gazz. Uff , 13 dicembre, n. 29). Si riporta l'art. 6;

Articolo 6

Misure di salvaguardia.

1. In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e le regioni, secondo le rispettive competenze, possono individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia. Per quanto concerne le aree protette marine detti poteri sono esercitati dal Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro della marina mercantile (1). Nei casi previsti dal presente comma la proposta d'istituzione dell'area protetta e le relative misure di salvaguardia devono essere esaminate dal Comitato nella prima seduta successiva alla pubblicazione del provvedimento di individuazione dell'area stessa. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in materia di individuazione di zone di importanza naturalistica nazionale ed Internazionale, nonché dall'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59 (2).

2. Dalla pubblicazione del programma fino all'Istituzione delle singole aree protette operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 3 nonché le altre specifiche misure eventualmente individuate

nel programma stesso e si applicano le misure di incentivazione di cui all'articolo 7.

3. Sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo la modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata.

4. Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento operano i divieti e le procedure per eventuali deroghe di cui all'articolo 11.

5. Per le aree protette marine le misure di salvaguardia sono adottate ai sensi dell'articolo 7 della legge 3 marzo 1987, n. 59.

6. L'inosservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la riduzione in pristino dei luoghi e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali ed animali danneggiate a spese dell'inadempiente. Sono solidalmente responsabili per le spese il committente, il titolare dell'impresa e il direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. Accertata l'inosservanza, il Ministro dell'ambiente o l'autorità di gestione ingiunge al trasgressore l'ordine di riduzione in pristino e, ove questi non provveda entro il termine assegnato, che non può essere inferiore a trenta giorni, dispone l'esecuzione in danno degli inadempienti secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ovvero avvalendosi del Corpo forestale dello Stato o del nucleo operativo ecologico di cui al comma 4 dell'articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349. La nota relativa alle spese è resa esecutiva dal Ministro dell'ambiente ed è riscossa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Si riporta l'art. 6 della L. R. 19/97;

## Art. 6

(Istituzione delle aree naturali protette)

1. Le aree naturali protette regionali, di interesse provinciale, metropolitano o locale sono istituite in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge.

2. Entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla data di dichiarazione di ammissibilità di cui all'art. 7 della presente legge, il Presidente della Giunta regionale convoca preconferenze ai fini della individuazione di linee guida per la redazione dei documenti di indirizzo di cui all'art. 22, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Le preconferenze dovranno completare i lavori entro e non oltre trenta giorni dalla data di convocazione. Alla preconferenza relativa alla proposta di istituzione di area naturale protetta, sono chiamati le amministrazioni interessate, i Consorzi di bonifica e le organizzazioni agricole, imprenditoriali e ambientaliste.

3. Entro trenta giorni dalla data di chiusura dei lavori delle preconferenze, la Giunta regionale adotta, tenuto conto dei documenti di indirizzo redatti ai sensi del comma 2, lo schema di disegno di legge di istituzione delle aree naturali protette di cui all'art. 5. Lo schema di disegno di legge deve riportare:

a) la descrizione sommaria dei luoghi;

b) la perimetrazione provvisoria del territorio da destinare ad area naturale protetta su fogli IGM. in scala

- 1:25.000 e, ove necessario, in scala di maggior dettaglio;
- c) le norme provvisorie di salvaguardia;
  - d) la zonizzazione provvisoria e gli elementi del piano per il parco nonchè i principi del regolamento del Parco;
  - e) la classificazione secondo le tipologie previsto all'art. 2 della presente legge;
  - f) l'ente gestore dell'area naturale protetta;
  - g) il regime vincolistico e autorizzativo;
  - h) le sanzioni;
  - i) le forme di vigilanza e sorveglianza;
  - j) gli indennizzi, se previsti,
  - k) la norme finanziarie.

4. Entro i successivi sessanta giorni, il disegno di legge adottato è notificato dalla Giunta regionale agli enti territoriali interessati.

5. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Giunta regionale convoca la conferenza dei servizi per le finalità di cui all'art. 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Entro i sessanta giorni successivi alla data di conclusione della conferenza dei servizi, la Giunta regionale, sentito il Comitato tecnico-scientifico, adotta il provvedimento definitivo, che invia al Consiglio regionale per l'approvazione della legge istituiva dell'area naturale protetta.